

## Una questione di diritto costituzionale

---

### Possono i principi del sangue far parte di pieno diritto del Senato?

Il nostro Statuto fondamentale quando fu promulgato, il 4 marzo 1848, parve e fu una grande conquista, ottenuta dai bisogni dei tempi, che non consentivano più quelle forme di governo, che la rivoluzione francese aveva scosso e distrutte in modo irreparabile, travolgendole nella polvere della loro rovina.

Ma esso, dopo più che sessanta anni di vita, avrebbe bisogno di essere rimodernato e modificato in molte parti essenziali, per non trovarsi in contraddizione, non soltanto col progresso graduale della nostra civiltà, ma finanche con lo stesso linguaggio giuridico, adoperato dal legislatore attuale.

Questo bisogno si è appalesato anche alla mente dei vari reggitori che si son succeduti nel governo della cosa pubblica; ma finora per molte ragioni non ha potuto trovare applicazione pratica.

Tra le disposizioni che, a mio modo di vedere, dovrebbero essere modificate, è l'articolo 34, ove si voglia ritenere che anche i principi del sangue facciano parte di pieno diritto del Senato.

Costoro, secondo la interpretazione logica e letterale, non possono godere di tale privilegio.

Non si creda che questa affermazione rappresenti un paradosso, come a prima giunta potrebbe apparire, poichè essa è fondata non soltanto sulla locuzione dello Statuto, ma anche sopra alcune disposizioni legislative, poco note o dimenticate.

Difatti, l'art. 34 dello Statuto stabilisce: « *i principi della famiglia reale fanno parte di pieno diritto del Senato* ».

Comentando tale disposizione Racioppi e Brunelli (1) dicono: « Il nostro Statuto chiama a membri del Senato per diritto della loro nascita tutti i principi maggiorenni della reale famiglia cioè tutti i parenti maschi legittimi del re fino al decimo grado civile ».

A me pare che in questa seconda affermazione vi sia un errore,

---

(1) *Commento allo Statuto*, vol. II, pag. 278.

che si perpetua per tradizione e nel quale incorrono quasi tutti gli altri scrittori di diritto costituzionale, cui, per altro, non si era mai prospettata la possibilità del quesito, che forma il titolo di questo mio scritto.

Nel commento del Racioppi all'errore tradizionale si vuol dare anche parvenza di fondamento giuridico, che non credo possa dirsi abbia consistenza.

Egli, infatti, sostiene: « dicesi famiglia reale il complesso dei legittimi discendenti del real capostipite entro il decimo grado di parentela ai sensi dell'art. 48 cod. civ.; dicesi famiglia regnante il complesso del re, della reale consorte, dei loro discendenti. Quelli sono « principi e principesse del sangue reale », questi « principi e principesse reali ».

Il Racioppi è esatto nel fare quest'ultima distinzione, che del resto, trovasi nello Statuto all'art. 51, ma confonde la *famiglia reale* con la *parentela*.

Tale confusione è perdonabile nell'uso volgare e nelle consuetudini degli almanacchi; ma non è consentita nel linguaggio giuridico e però bisogna nettamente stabilire quale sia la *famiglia reale* e che debba intendersi per *principi del sangue*.

Il Majno (1) sostiene che per persone della famiglia reale « s'intendono generalmente tutti i parenti del re nel significato stabilito dall'art. 48 cod. civ. senza distinzione di linea o di sesso ».

Anche il Florian (2) ed il Crespolani (3) per risolvere la questione ricorrono, come il Majno ed il Racioppi, alla disposizione dell'art. 48 del cod. civ. e allo stesso concetto, pur senza dirlo chiaramente, aderisce anche il Brunialti (4).

Senonchè a me pare che la disposizione del codice civile non sia stata invocata a proposito perchè essa stabilisce che « la *parentela* è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite ». Ora la *parentela*, di cui si parla nell'art. 48, non è la famiglia nel significato giuridico e naturale, e la confusione tra i due concetti diversi importa confusione anche nelle conseguenze che si possono trarre. L'art. 48 stabilisce i limiti della *parentela* giuridica, ma non quelli della famiglia, che non è definita, e però sarebbe assurdo se nella famiglia si volessero comprendere tutti i

---

(1) *Comm. al cod. pen. ital.*, Torino, Tedeschi, 1906, pag. 451.

(2) *Dei delitti contro la sicurezza dello Stato*, Milano, Vallardi, pag. 420.

(3) *Dei delitti contro i poteri dello Stato, Supplem. Riv. pen.*, VII, pag. 44.

(4) « *Famiglia reale* », nell'*Enciclopedia giuridica*, vol. VI, pag. 682.

parenti fino al decimo grado e se tutte le diverse famiglie che son formate da parenti fino al decimo grado potessero poi costituire un'unica mostruosa, interminabile famiglia.

In tal modo si potrebbe facilmente pervenire al sistema di considerare tutto il genere umano come una sola famiglia e giustificare le esagerazioni di Napoleone I, il quale, per altro, avendo a favor suo la preoccupazione della sterilità di Giuseppina, aveva arbitrariamente allargato i limiti di quella che era la famiglia imperiale, comprendendovi per fino i mariti delle sorelle ed i loro discendenti fino al quinto grado! (1).

La famiglia deve essere considerata con un criterio più ristretto e limitata in confini più naturali.

In Inghilterra, come nota il Brunialti, la famiglia reale comprende tutti i principi e le principesse, che hanno un eventuale diritto alla successione al trono; ma nel significato ordinario e consueto vi si comprendono soltanto i congiunti più prossimi del re.

Essi hanno un diritto di precedenza stabilito dalla legge decima del 31.<sup>o</sup> anno di regno di Enrico VIII e che per altro fu l'origine di molte questioni.

L'art. 122 del codice napoletano del 1819 nettamente e chiaramente stabiliva: « Si compone la famiglia regnante della regina, e della duchessa di Calabria, dei figli e dei fratelli del re, delle loro mogli, e figli maschi e delle loro figlie femmine, come delle figlie e sorelle del re finchè non sieno passate a marito ».

E nella Costituzione del 9 dicembre 1820, data da Ferdinando I per le Due Sicilie era stabilito :

« Art. 191. Il figlio primogenito del re porterà il titolo di *duca di Calabria*.

« Art. 192. Gli altri figli e figlie del re saranno e verranno chiamati *principi reali delle Due Sicilie*.

---

(1) Con Senatus-consulto del 30 marzo 1806 fu stabilito che per componenti la famiglia imperiale dovessero intendersi: 1.<sup>o</sup> i principi compresi nell'ordine di eredità stabilito dall'atto di costituzione del 28 floreale, anno XII; delle loro mogli e loro discendenti da legittimo matrimonio; 2.<sup>o</sup> le principesse sorelle dell'Imperatore, dei loro mariti e loro discendenti in legittimo matrimonio fino al quinto grado inclusivamente, i figli adottivi dell'imperatore e i loro discendenti legittimi.

Napoleone III — preoccupato anch'egli dalla mancanza di eredi — con decreto del 30 giugno 1853 stabilì che la famiglia imperiale era formata: 1.<sup>o</sup> dalla discendenza legittima e adottiva dell'imperatore; 2.<sup>o</sup> dagli altri principi chiamati eventualmente all'eredità dal Senatus-consulto del 7 novembre 1852, dalle loro mogli, dai loro discendenti legittimi.

Con questo Senatus-consulto, Luigi Napoleone, ove non avesse lasciato alcuno erede diretto, legittimo o adottivo, aveva facoltà di stabilire l'ordine di successione al trono della famiglia Bonaparte.

« Art. 193. Saranno e verranno parimenti chiamati *principi reali delle Due Sicilie* i figli e le figlie del duca di Calabria.

« Art. 194. *Soltanto alle cennate persone sarà limitata la qualità di principi reali delle Due Sicilie.* Nè potrà estendersi ad altri ».

Il codice toscano parlava di *famiglia granducale* (art. 112) e l'abrogato cod. sardo in un articolo (154) faceva cenno di *reali persone che compongono la famiglia regnante*; in altro (471) di *persone della reale famiglia*.

Il nostro codice nell'art. 127 adoperava la sola locuzione di *persone della famiglia reale* (1).

Dai lavori preparatori non si desume alcun criterio che possa servire di guida per il significato di tali parole, perchè non è mai sorto il bisogno di stabilire i limiti in cui la famiglia reale deve contenersi. Anzi dai lavori preparatori potrebbe sorgere una maggiore confusione per le osservazioni fatte or dall' uno or dall' altro dei commissari ai vari disegni di legge, osservazioni le quali rivelano appunto mancanza di criterio direttivo in chi le faceva.

Invece è utile il ricordo di quanto avvenne nel Belgio. Colà l'art. 98 dello schema di codice penale adoperava la locuzione di *membres de la famille royale*. Ma la commissione parlamentare volle stabilire nel testo del codice, con una concreta indicazione, quali davvero fossero i membri della famiglia reale. Il relatore della Commissione sul testo del disegno di legge disse: « Ce texte se sert de l'expression générique *les autres membres de la famille royale*. Cette expression n' a pas paru à votre commission suffisamment précise. Il est vraie que l'*Exposé des motifs* présente un commentaire de nature à en fixer le sens. Le projet comprend, dit-il, sous la dénomination des membres de la famille royale, la reine, les enfants et autres descendants légitimes du roi, ainsi que l'épouse ou les époux de ces enfants ou descendants. C'est ainsi, paraît-il, que cette expression avait été entendue dans la discussion de la loi du 28 avril 1832. Le rapporteur disait: le sens des mots *membres de la*

---

(1) Il *cod. di proc. pen.* negli art. 723 e 725 stabilisce il modo di ricevere le deposizioni dei *principi reali*, quando occorra udirli come testimoni.

Quest'altra locuzione adoperata certo indurrebbe una confusione maggiore se essa non dovesse essere intesa in senso restrittivo e limitatamente ai principi della famiglia reale.

Infatti, il SALUTO (*Commento al cod. di p. p.*, vol. VII, pag. 338) dice che per *principi reali*, per argomento dell'art. 154 del *codice penale* (si riferiva al cod. sardo), dobbiamo intendere le persone reali che compongono la famiglia regnante. Della stessa opinione furono anche BORSANI e CASORATI (*Cod. di p. p. annotato*, vol. II, pag. 312).

*famille royale* est déterminé par l'usage constant. Un *prince de sang-n'est pas membre de la famille royale*.

« Mais remarquons toujours que le texte de la loi seul fait autorité.

« Il est donc prudent de ne rien laisser à l'arbitraire ou à l'interprétation là surtout où la loi commine des pénalités exorbitantes du droit commun.

« La commission a pensé qu'il était préférable de faire l'énumération exacte des membres composants la famille royale dans le sens de notre article » (1).

Secondo il codice belga, che in sostanza, poi, non fa che riprodurre il concetto già appalesatosi alla mente del legislatore napoletano del 1819, la famiglia reale deve circoscriversi in confini più ristretti ed in essa non possono essere compresi i *principi del sangue*, che sono invece *parenti della famiglia reale*.

Or bene, questa distinzione, che è logica e giusta ed alla quale procede lo stesso Racioppi, è stata fatta anche nella legislazione italiana e si è venuta sempre più accettando ed assumendo forma concreta; per modo che non è più possibile confondere persone, che se sono congiunte dal vincolo della parentela, non può dirsi che facciano parte di una sola famiglia.

Infatti, proprio nello Statuto si fa tale distinzione poichè, mentre nell'art. 35, si parla di soli *principi della famiglia reale*, nell'art. 38 si stabilisce che per *i membri della famiglia reale* gli atti dello stato civile debbano essere presentati al Senato, nel cui archivio debbono essere depositati, e nell'art. 21 poi si parla di *principi della famiglia e del sangue reale*, ai quali si riconosce il diritto dell'*appannaggio*.

La distinzione fu ripetuta nell'art. 19 dell'Editto sulla stampa, che fu promulgato pochi giorni dopo — il 26 marzo 1848 — nel quale anche si parla di *famiglia reale* e di *principi del sangue*.

La guida più sicura per poter comprendere il significato che deve darsi alla famiglia reale viene offerta dalla legislazione posteriore.

La legge 2 luglio 1890 sullo *stato delle persone della famiglia reale* stabilisce i limiti della famiglia reale (2) ed il decreto 1.<sup>o</sup> gen-

---

(1) NYPELS, *Législation criminelle de la Belgique*, t. II, pag. 25.

(2) « Art. 6. — Il re prescrive l'indirizzo e le condizioni della educazione dei minorenni di sua famiglia anche durante la vita del padre, non ostante che questi sia nell'esercizio della patria potestà. In caso di morte di un principe della famiglia reale, benchè la sopravvivenza principessa consorte sia nell'esercizio della patria potestà, spetta al re regolare l'educazione e l'amministrazione dei beni dei figli minorenni ».

naio 1890 regola la questione dei titoli e degli stemmi. Nell'art. 6 detto: « I nipoti del re, *figli del principe reale ereditario*, di ambo sessi, hanno il trattamento di altezze reali e la qualità di principi e principesse col predicato di Savoia e l'aggiunta di quello nobiliare del loro genitore ».

E l'art. 7 aggiunge: « I nipoti del re, *figli del principe fratello ed i figli e discendenti di nipoti del re* e del principe ereditario di ambo i sessi hanno il trattamento di altezze serenissime e la qualità di *principi e principesse del sangue* col predicato di Savoia e l'aggiunta di quello nobiliare della propria linea » (1).

Queste nuove disposizioni hanno ancor più e meglio chiarito la distinzione già esistente nello Statuto e nello editto sulla stampa e che è conforme ai limiti imposti dalla natura.

Questa ed il significato delle parole e le consuetudini di vita importano che non si debbano, nè si possano confondere persone avvinte da parentela e forse da affetto, ma che non possono considerarsi come componenti di una sola famiglia.

Epperò per *famiglia reale* deve intendersi — secondo il concetto inglese e quello dei codici napoletano e belga — quella di cui è capo il re come figliuolo, come marito, padre, fratello, suocero, ascendente — e *principi del sangue* sono quelli che, avendo origine dalla famiglia reale, ne sono poi distaccati, formando essi altre famiglie, che con quella reale sono — sempre nei limiti del decimo grado — in relazione di parentela.

Fermato questo concetto, che è rafforzato dall'art. 7 del decreto primo gennaio 1890, non mi pare che costituzionalmente anche i principi del sangue, possano a termine dell'art. 34 dello Statuto essere senatori di pieno diritto, quando tale privilegio, in vece, è limitatamente conferito soltanto ai principi della famiglia reale.

Bisogna tener conto altresì che l'attuale legislazione ha abrogato una parificazione che esisteva nell'Editto sulla stampa.

Difatti, nell'art. 19 di questa legge erano puniti alla stessa stregua le offese fatte al re, alla famiglia reale ed ai principi del sangue. Questa disposizione non è stata riprodotta negli art. 122 e 127 del nostro cod. pen., che non contempla più le offese ai principi del sangue. E costoro che per l'Editto sulla stampa erano parificati al re ed alla famiglia reale, ora sono eguali in vece a tutti gli altri cittadini che siano fatti segno a qualche offesa (2).

---

(1) Il BRUNIALTI (op. cit.), nel commento di tale articolo riconosce che il conte di Torino, il duca degli Abruzzi ed il conte di Salemi sono *principi del sangue*.

(2) Sull'abrogazione dell'art. 19 dell'Editto sulla stampa veggasi pag. 137 e segg.

E però sarebbe strano, che, nonostante tale eguaglianza con gli altri cittadini di fronte alla legge, essi dovessero godere di un privilegio, che è riconosciuto ai soli principi della famiglia reale, dai quali la legge li ha nettamente e recisamente staccati.

E la distinzione — già esistente nello Statuto — ha anche la sua ragion di essere perchè, se per opportunità e convenienza politica, per ragioni di stato e di prestigio convenzionale, si è creduto di circondare le persone della famiglia reale di maggiori garentie e privilegi, non vi è alcuna necessità che imponga di circondare degli stessi privilegi e garentie tutti quegli altri che in un modo qualsiasi possono essere imparentati con la famiglia reale. Concetto che viene esplicito dalla disposizione dell'art. 21 dello Statuto, il quale stabilisce l'appannaggio anche per i principi del sangue, appunto perchè costoro, per eventuali deficienze economiche delle loro famiglie, potrebbero menomare il prestigio di quella originaria, che è circondata di fasto e di privilegi, che accompagnano i componenti di essa fin dalla nascita, con la prerogativa che tutti gli atti dello stato civile sieno presentati e depositati in Senato.

Questo trattamento eccezionale lo Statuto non stabilisce per i principi del sangue, come nessuna eccezione lo Statuto riconosce per la qualità di senatore.

Onde io credo che sia illegale ed incostituzionale ritenere che, compiuti i ventun anno, anche i principi del sangue siano di pieno diritto senatori del regno. Costoro potranno esserlo, alla pari degli altri cittadini, soltanto se si trovino nelle condizioni richieste dall'art. 33 dello Statuto.

Ove una diversa soluzione voglia darsi e continuare la consuetudine finora seguita, converrà modificare l'art. 34, ripetendo la stessa locuzione adoperata nell'art. 21.

ALFREDO SANDULLI.

---

di un mio recente studio: *Autorizzazione all'esercizio dell'azione penale*, Torino, Unione tipografica ed., 1910.

---